

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1960

(49^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde » (202) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 770, 772
BRACCESI, <i>relatore</i>	770
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	771
TRABUCCHI	771

« Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni » (268) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	772, 774, 775
BERGAMASCO	775
BRACCESI, <i>relatore</i>	773, 774
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	773, 774, 775
FRANZA	774
MINIO	774
PARRI	773, 774
TRABUCCHI	773, 774, 775

« Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina » (524) (D'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri)

(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 775, 780
BERGAMASCO	777
FRANZA	777
MINIO	777, 779
OLIVA, <i>ff. relatore</i>	775, 779
PARRI	778
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	777, 778, 779
TRABUCCHI	776, 777, 779

« Modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie » (720) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	780, 782
BOSCO	782
BRACCESI, <i>relatore</i>	780
MINIO	781
PARRI	781
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	780, 781, 782
TRABUCCHI	781

« Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª SEDUTA (21 gennaio 1960)

e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635 » (852) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 782, 785 788
BOSCO	783, 787
CENINI, <i>relatore</i>	783 785 788
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	785, 786, 787, 788
PARRI	784, 785
TRABUCCHI	785, 786

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore del Governo giapponese, un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma da destinare alla costruzione di un immobile per sede della Accademia giapponese e concessione di agevolazioni fiscali » (889) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	789, 790
CONTI, <i>relatore</i>	790
PARRI	790
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	790

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato, per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde » (202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I, *relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame fu presentato sin dal 29 ottobre 1958, ma fu accantonato in quanto era sembrato che tutta la materia inerente al credito agrario dovesse trovare un suo ordinamento organico. Ora il provvedimento è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno ed il vostro relatore è ben lieto di riferirne.

Il contenuto della proposta è questo: la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è l'istituto specializzato in materia per quella regione, ed invero ha operato bene, usufruendo oltre che dei fondi dello Stato, anche di quelli messi a disposizione dalla Cassa stessa. Però le richieste da parte degli agricoltori, specialmente per il credito agrario di miglioramento, sono in continuo incremento, anche nella Lombardia. Ho qui il bilancio al 31 dicembre 1958 e da questo bilancio rilevo che le operazioni di credito agrario di miglioramento hanno avuto un incremento notevole rispetto al 1957. Dalle notizie assunte, risulta poi che nel 1959 le richieste sarebbero ancora notevolmente aumentate. Per la commissione riferisco i dati appunto al 31 dicembre 1958; a quella data erano in corso 605 operazioni di credito agrario di miglioramento, per 3 miliardi e 592 milioni di lire. La ricerca di nuove disponibilità per soddisfare le richieste diventa quindi indispensabile. Tali nuove disponibilità possono essere reperite unicamente con la emissione di cartelle, e per effettuare questa operazione occorre la prescritta autorizzazione; la emissione dovrebbe infatti ammontare a una somma corrispondente a venti volte il fondo di garanzia e il fondo patrimoniale. Finora, tale facoltà era stata riconosciuta al solo Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento. Successivamente è stata concessa analoga facoltà anche ad altri istituti; e si vede che oramai si è ritenuto opportuno aprire diverse porte, allo scopo appunto di soddisfare le richieste dell'agricoltura. Ora è la volta di concedere la facoltà alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Vi è qualche dubbio, e cioè che le continue autorizzazioni ad emettere obbligazioni con-

cesse a vari istituti possano in qualche modo provocare l'inflazionamento del mercato obbligazionario con tali cartelle. In questo caso, peraltro, non sembra che ciò possa destare preoccupazione in quanto le disponibilità del circolante, come tutti sanno, e le ampie riserve giacenti negli istituti bancari appaiono elementi di sicurezza, per cui è pensabile che operazioni del genere avranno successo. Del resto, il disegno di legge al nostro esame prevede, come prescritto, la limitazione per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario entro venti volte l'ammontare del fondo di garanzia e del patrimonio, per cui anche in caso di inflazione del mercato obbligazionario, essa sarà sempre limitata nel suo ammontare. D'altro canto il successo delle operazioni sarà eventualmente anche assicurato dal fatto che le obbligazioni godranno delle note facilitazioni, cioè: ammissione di diritto alle quotazioni in borsa; stanziabilità presso la Banca d'Italia; esenzione da ogni imposta presente e futura all'infuori di quella sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954 n. 603; costituzione in cauzione presso le pubbliche amministrazioni; possibilità di investimenti da parte di Istituti bancari ed assicurativi.

Ciò premesso, al relatore non rimane altro che caldeggiare l'approvazione del provvedimento.

T R A B U C C H I. Mi faccio scrupolo della osservazione del nostro relatore, e cioè che già da tempo sembra che si stia per rivoluzionare il settore del credito agrario con un riordinamento completo. A questo proposito, ritengo che il rappresentante del Governo potrà dirci se è presumibile che tale legge abbia ad essere varata perchè è evidente che se si dovesse modificare radicalmente quella che è la struttura del credito agrario non sarebbe opportuno approvare in questo momento un provvedimento, quasi a preconstituire un diritto prima della modifica del settore. È evidente che a dissipare tali preoccupazioni sarebbe opportuno avere delle assicurazioni da parte dell'onorevole Sotto-

segretario anche perchè noi sappiamo, in quanto ne abbiamo avuto conoscenza attraverso varie manifestazioni, che l'idea nutrita dal presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde — il quale contemporaneamente è anche presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento — sarebbe di giungere a cartelle di tipo nazionale, che potrebbero rendere possibile una specie di unificazione delle operazioni di credito agrario di miglioramento con alleggerimento dell'interesse che attualmente viene fatto pagare nelle regioni meridionali, a carico della gestione totale. Se tali idee sono in circolazione, vuol dire che vi è qualche cosa di concreto, sia pure allo stato potenziale, ed allora vorremmo avere qualche indicazione precisa, prima di approvare il disegno di legge in esame che è indiscutibilmente opportuno, sia per la solidità fondamentale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, sia per le direttive che la Cassa ha sempre avuto, sia per le esigenze particolari che può avere in regime di riconversione agraria la pianura padana, entro la quale opera la Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Che vi siano delle idee, degli studi già iniziati al riguardo, questo è fuori discussione; però tutto questo è ancora molto allo stato di ipotesi. D'altra parte vi è una necessità assoluta, determinata dalla richiesta costante di crediti per miglioramenti, che, come ben diceva il senatore Trabucchi, si avverte soprattutto nelle zone più progredite, perchè oggi siamo in pieno clima di riconversione di colture, di mercato comune e di altri incentivi. D'altra parte, tutta la politica che si sta attuando, in particolare il «Piano verde», è in corrispondenza di tale necessità di sempre maggiori disponibilità a favore degli agricoltori. Quindi, all'atto pratico, più istituti della serietà della Cassa di risparmio delle provincie lombarde si dimostrano disposti a tali operazioni, meglio è. Comunque, dato che altri istituti già esercitano il diritto di emettere obbligazioni di credito agrario, allorchè sa-

ranno approvate queste norme di riordino cui si è fatto cenno, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde non verrà a trovarsi in alcuna situazione particolare, ma nella medesima situazione in cui si troveranno appunto gli altri istituti già ammessi ad emettere cartelle obbligazionarie.

Quanto poi al timore della inflazione, va tenuto presente che gli istituti stessi hanno tutto l'interesse a non esporsi eccessivamente.

PRESIDENTE. È evidente, in tema di preoccupazioni che ci possa essere la inflazione, che questa non potrà avvenire per la semplice ragione che le cartelle vengono immesse sul mercato obbligazionario al termine di ogni singola operazione. Quindi è sicuro che neppure quelle che saranno emesse dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde potranno arrecare disturbo nel mercato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è autorizzata ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

(È approvato).

Art. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo di che all'articolo 1 della legge 29

luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde dovrà all'uopo costituire presso la Sezione predetta.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto della Sezione.

(È approvato).

Art. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde sono estese, ad ogni effetto, in quanto applicabili, le norme di che alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, numero 683.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni » (268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere

operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. L'Istituto bancario San Paolo di Torino ha chiesto l'inclusione della propria sezione di credito fondiario fra gli istituti di credito abilitati ad effettuare il credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi degli articoli 13, 21 secondo comma, e 22 secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760. La richiesta, che ha ottenuto parere favorevole dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, è dovuta alla sempre più insistente domanda di mezzi finanziari da parte dell'agricoltura, specialmente nelle zone dove la sezione di credito fondiario del suddetto Istituto opera (tutto il territorio delle provincie piemontesi e della Val d'Aosta, numerosi comuni della provincia di Pavia e della Liguria) per cui è stato predisposto il disegno di legge ora al nostro esame. Con l'articolo 1 infatti si dispone l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario di miglioramento previsto dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Con l'articolo 2 si consente l'emissione, da parte della ricordata sezione di credito fondiario, di cartelle, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 (venti volte l'ammontare del fondo di garanzia in aggiunta al patrimonio della sezione) onde reperire i mezzi idonei all'esercizio di tale credito. Con lo articolo 3 si dispongono le opportune variazioni agli articoli 13, 21 e 22 della legge numero 1760, e cioè si aggiunge la sezione di credito fondiario del San Paolo agli altri istituti già autorizzati alle operazioni del genere. Con l'articolo 4 si autorizza il Ministero del tesoro ad apportare, con proprio decreto, le modifiche allo statuto del San Paolo ed a stabilire l'ammontare del fondo di garanzia.

Le osservazioni in questo caso sono identiche a quelle fatte per la Cassa di risparmio

delle provincie lombarde e perciò chiedo senz'altro l'approvazione del disegno di legge in discussione.

TRABUCCHI. Faccio notare che all'articolo 3 del provvedimento in discussione si elencano le banche ammesse a fruire del diritto di compiere operazioni di credito agrario di miglioramento. Noi abbiamo appena approvato il disegno di legge con cui tale facoltà viene estesa alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Penso pertanto che anche tale istituto dovrebbe essere menzionato fra quelli dell'articolo 3.

BRACCESI, *relatore*. Per la verità ogni disegno di legge di questo tenore viene congegnato in modo da poter essere inserito nella legge generale; comunque, trattandosi di un provvedimento successivo a quello ricordato dal senatore Trabucchi, penso che, se non altro in sede di coordinamento, possa essere apportata l'aggiunta della citazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Peraltro mi preme di far osservare che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde già esercita il credito agrario normale, però senza godere delle facilitazioni fiscali previste, scopo che appunto viene raggiunto con il provvedimento da noi testè approvato; dal canto suo, invece, l'Istituto di San Paolo di Torino non ha mai compiuto operazioni del genere, e pertanto con il disegno di legge in esame gli si attribuisce tale facoltà *ex novo*.

PARRI. Desidero chiedere al senatore Braccesi se non ci sia già l'Istituto di credito regionale per il miglioramento e se con il concedere la facoltà di compiere tali operazioni al San Paolo di Torino non si venga a svuotare il valore del primo, quando invece sarebbe meglio rinforzare l'Istituto regionale e non crearne un altro con analoghe funzioni.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il fatto è che l'Istituto di credito regionale ha delle possibilità limitate, mentre l'Istituto di San Paolo ne ha di gran lunga maggiori.

P A R R I . Sarebbe più logico che lo Istituto di San Paolo dividesse le sue ricchezze infinite, cosicchè ne potesse beneficiare, per esempio, anche l'Istituto regionale che, al pari degli analoghi istituti, funziona non dico male ma certo poco, appunto per scarsità di disponibilità. A questo proposito desidero osservare che noi abbiamo cercato in questi anni di migliorare le attrezzature del credito, di specializzarlo, creando istituti nuovi, soprattutto per il credito di investimento a medio termine. Però abbiamo creato delle formule vuote, e sempre più ora rischiamo di svuotare quello che di buono si è cercato di fare. Io penso che la migliore delle soluzioni sarebbe proprio quella di cercare di rinforzare la organizzazione del credito a medio termine.

P R E S I D E N T E . Ritengo che, anche estendendo ad altri Istituti e nel caso particolare al San Paolo di Torino, la possibilità di emettere cartelle di credito agrario di miglioramento, non ne deriverà alcun pregiudizio all'Istituto regionale, il quale, nei limiti delle somme di cui dispone, sarà sempre ricercato, appunto per la semplice considerazione che le richieste di credito si vanno sempre più estendendo come numero e come portata.

M I N I O . Se ho ben capito, la autorizzazione che viene concessa all'Istituto San Paolo di Torino riguarda solo quelle operazioni in cui usufruisce del contributo statale. Vorrei allora sapere a quanto ammonta esattamente questo contributo dello Stato.

F R A N Z A . Il contributo dello Stato non è dato in misura fissa, ma varia dal 33 al 75 per cento.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il contributo varia a seconda del tipo della operazione.

T R A B U C C H I . Un'altra cosa volevo far notare e intorno alla quale chiedere delle spiegazioni. Confrontando i due disegni di legge, quello da poco approvato e quel-

lo ora in discussione, rilevo che mentre la Cassa di risparmio delle provincie lombarde domanda di emettere delle obbligazioni, che evidentemente sono di credito agrario di miglioramento, l'Istituto bancario di San Paolo chiede di emettere delle cartelle fondiari in conformità delle istituzioni vigenti in materia appunto di credito fondiario. Non vorrei che creassimo due pesi e due misure, nel senso che mentre le cartelle di credito agrario sono emesse in base alla legge n. 1760, sostanzialmente la facoltà che viene attribuita all'Istituto San Paolo è in base alla legge n. 1095, la quale presenta determinati privilegi e certe situazioni che possono in parte coincidere e in parte no con quelle di credito agrario di miglioramento. Non so se l'inconveniente avvenga per imprecisione di formule o se le cartelle dell'Istituto San Paolo di Torino diventeranno, anche agli effetti della quotazione in Borsa, di credito fondiario. In questo caso allora noi determineremmo una posizione di privilegio, in quanto indiscutibilmente le cartelle di credito agrario di miglioramento hanno una minor garanzia e quindi una minore commerciabilità e quotazione in Borsa.

B R A C C E S I , *relatore*. L'osservazione è giustissima: l'Istituto di credito di San Paolo però ha preso la parte più favorevole giustificandosi con il fatto che finora non ha avuto la sezione di credito agrario.

T R A B U C C H I . Non c'è ragione che debba crearla usufruendo di particolari privilegi.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel disegno di legge da poco approvato riguardante la Cassa di risparmio delle provincie lombarde è previsto che alle cartelle da emettere siano estesi tutti i vantaggi delle cartelle emesse dagli istituti già esercitanti il credito fondiario.

T R A B U C C H I . Sì, ma si tratta di vantaggi fiscali non legali. Le cartelle fondiari godono, diciamo così, di un particolare privilegio, in quanto sono emesse sempre

in base a mutui ipotecari, accordati con determinati criteri, normalmente molto prudentziali (qualcuno dice eccessivamente prudentziali) e con determinati fondi di garanzia. Questa è la struttura pratica dell'Istituto di credito fondiario. Invece, le cartelle del credito agrario, e sia pure di miglioramento, vantano minori garanzie, sono operazioni che possono essere definite più ardite, perchè sono derivate da una valutazione indubbiamente diversa anche se forse economicamente più moderna. E per questo motivo, sia pure psicologico (perchè in sostanza credo che entrambe le operazioni presentino un elevato margine di sicurezza) che esse godono in Borsa di una valutazione differente, ovviamente a tutto vantaggio delle cartelle di credito fondiario. Non vorrei pertanto che noi venissimo oggi a costituire un privilegio legale (cioè in Borsa) per un determinato tipo di operazioni. Non ho niente contro l'Istituto di San Paolo, però ritengo che non sia giusto adoperare due misure per due o più Istituti di credito. Stante perciò queste notevoli preoccupazioni, poichè abbiamo fatto aspettare già tanto tempo al provvedimento in esame, penso che se lo facciamo aspettare ancora un po' non accadrà nulla di grave, mentre noi avremo la possibilità di chiarire i grossi dubbi affiorati e quindi di varare una legge equa.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio notare che il provvedimento ha superato lo studio dei competenti organi ministeriali, i quali hanno senz'altro valutato anche questo aspetto del problema. In effetti, non era possibile fare diversamente. L'osservazione del senatore Trabucchi è senz'altro giustissima. Tuttavia è inevitabile che per le nuove cartelle che saranno emesse ci sarà da superare il periodo critico della conquista della fiducia sul mercato.

B E R G A M A S C O . Se effettivamente le due posizioni sancite dal disegno di legge appena approvato e da quello in discussione sono identiche, conviene dirlo esplicitamente. Tuttavia mi pare che sia necessa-

rio ottenere qualche chiarimento definitivo e ufficiale.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In sostanza, la preoccupazione è che le cartelle emesse dall'Istituto San Paolo, che sono cartelle di credito fondiario sia pure per la sezione miglioramento, vengano a godere di privilegio speciale di fronte a quelle emesse dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

T R A B U C C H I . Esatto, soprattutto perchè sono qualificate cartelle fondiarie mentre sono di credito agrario di miglioramento, la qual cosa è diversa.

P R E S I D E N T E . Dati i dubbi emersi e la necessità di valutarne la portata e il modo di risolverli, resta inteso che la discussione del disegno di legge in esame è rinviata a una prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Marchisio ed altri: « Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina » (524).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri: « Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Micara, dovuta ai suoi impegni presso le delegazioni europee, prego il senatore Oliva, se non si fanno osservazioni, di volerlo sostituire.

O L I V A , *ff. relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, presentato dai senatori Marchisio, Ristori, Simonucci e Boccassi, co-

me si avverte dal titolo è stato formulato nell'intento di rendere possibile che atti stipulati per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ma che per varie ragioni non hanno potuto tempestivamente produrre la documentazione necessaria per fruire delle relative agevolazioni, siano messi in grado di usufruire ugualmente delle facilitazioni stesse mediante una sanatoria, consistente nella possibilità di presentare entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge un'apposita domanda alle Intendenze di finanza, le quali successivamente dovrebbero ricostruire la istruttoria, richiedendo la documentazione che ritenessero necessaria — ora per allora — giusto quanto prescrive la legge.

Come si rileva, si tratta di una norma molto favorevole, tanto favorevole da creare due grossi inconvenienti: 1) che addirittura possono chiedere di fruire di questa agevolazione tutti coloro i quali abbiano per avventura comperato in passato fondi aventi teoricamente i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ma per i quali non sia stata neppure chiesta al momento della stipula l'applicazione delle agevolazioni stesse; 2) che gli uffici finanziari siano chiamati a complicati rimborsi di tributi già percetti in base al riesame di contestazioni già definite a sfavore di contribuenti per la mancanza della documentazione prescritta.

Ora è evidente che se noi siamo tutti d'accordo sullo spirito della disposizione, di riconoscere cioè che nell'*iter* delle varie disposizioni a favore della piccola proprietà contadina ci sia stata una *vacatio legis* per cui la legge di proroga delle facilitazioni arrivava in ritardo ed alcuni compratori non erano riusciti a stipulare in tempo gli atti necessari, pur riconoscendo ed aderendo al concetto che si possa studiare una forma di sanatoria, dovremmo escludere che vi siano delle restituzioni. È un grosso problema quello della restituzione di somme versate e la sanatoria nello spirito della legge è piuttosto restrittiva. Non vi è dubbio che il termine di un anno per la presentazione della documentazione sia troppo ampio, a meno che non

venga invertito il naturale onere della prova, che evidentemente dovrebbe spettare al contribuente. Non sarei pertanto del parere che il contribuente abbia solo un termine per presentare la domanda e che l'Intendenza di finanza debba poi istruire la pratica per suo conto e chiedere l'eventuale documentazione necessaria. Secondo me la responsabilità dovrebbe essere tutta del contribuente.

In altre parole il relatore aderisce al concetto espresso dal disegno di legge, però dopo la discussione eventuale che ne seguirà, vorrebbe proporre un opportuno emendamento atto a riportare la portata del provvedimento stesso entro termini comprensibili ed attuabili per un migliore sviluppo dei rapporti tra contribuenti e uffici finanziari.

T R A B U C C H I. Per principio generale, quando i nostri funzionari riescono, interpretando una legge, a far sì che bisogna ripetere qualche cosa, noi non dobbiamo, secondo i nostri principi, approvare una legge per cui rendiamo loro impossibile l'esecuzione di un dovere, cambiando le disposizioni di legge. In tal modo noi avviliamo il nostro funzionario in quanto egli non ha più interesse a farsi parte diligente ed a sollevare questioni che possono essere fondamentalmente esatte; i contribuenti attraverso le loro organizzazioni, riescono a fare in modo che il Parlamento si schieri contro il funzionario. È una questione di principio, che tengo a ripetere qui, come ho sempre ripetuto, per tutti i tentativi di interpretazione più o meno autentica, provenienti dai rappresentanti delle cooperative degli agricoltori.

Ciò premesso, però, ritengo che possa esserci qualche cosa in cui il disegno di legge Marchisio possa avere una particolare ragione di applicazione. E questo dovrebbe essere nel caso in cui il titolo per ottenere la concessione ci sia stato realmente; in cui la parte abbia fatto la domanda regolarmente ed abbia presentato i documenti che era nella possibilità di presentare, ma che, per esempio, non abbia tempestivamente presentato qualche documento; e per cui oggi si

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)49^a SEDUTA (21 gennaio 1960)

tratti di sanare delle situazioni che possono essere incresciose soprattutto se si tratta di piccole operazioni o di operazioni in cui la parte non abbia avuto una colpa o negligenza, e che se negligenza c'è stata questa sia dipesa dal ritardo degli Uffici.

Da questo punto di vista penso che il disegno di legge Marchisio potrebbe essere anche approvato. Ma ritengo altresì che esso dovrebbe essere rivisto completamente, nel senso di una riapertura oggettiva di termini; non aspettare che l'Intendenza di finanza faccia il rilievo e quindi l'altro abbia modo di corrispondere. Si potrebbe, cioè, concedere un termine effettivo, sia pure breve, per dire che dove mancano i documenti vi sia possibilità di produrli, sempre che il titolo originario ci fosse e sempre che la domanda sia stata fatta tempestivamente.

In relazione a questa situazione penso che ridotto il termine da un anno a sei mesi e trovando una formula — e si pregherebbe il Ministero delle finanze di precisarla — si potrebbe approvare senz'altro il disegno di legge Marchisio.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La formula è stata già predisposta...

TRABUCCHI. Ed allora il Ministero dovrebbe preparare anche una formula che non urtasse contro i funzionari diligenti che hanno fatto il loro dovere. Il Ministero delle finanze non deve mettere i suoi funzionari in condizioni di inferiorità di fronte al contribuente.

BERGAMASCO. In linea di massima sono d'accordo con il senatore Trabucchi. Però accade in queste come in altre pratiche del genere, che si creano complicazioni tali da mettere la gente in gravi difficoltà, non solo nel caso riguardante la piccola proprietà contadina, ma anche in molti altri casi. Mi pare che con i suggerimenti del senatore Trabucchi si potrebbe venire incontro al desiderio di questa categoria di persone.

FRANZA. Desidererei sapere se i benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 hanno avuto una estensione di applicazione temporanea, oppure sono ancora in corso.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono tuttora in corso.

FRANZA. Rilevo innanzitutto che la relazione che accompagna il disegno di legge non è sempre molto chiara. Ho l'impressione che si tenda a fermare le azioni che l'Ufficio del registro sta sperimentando per recuperare somme indebitamente versate: siamo in presenza di una situazione sostanziale di illegittimità di formazione da parte di coloro che avevano promosso l'azione. Non si esamina solo l'aspetto della irritalità e illegittimità degli atti messi alla base della richiesta, ma si tratta di un non riconoscimento accettato dall'Ufficio della legittimità della formazione da parte di questa piccola proprietà contadina. Allora se i termini sono aperti, nulla vieta che l'interessato possa servirsi della legge del 1948 per avere oggi un riconoscimento che non venga ad incidere sui diritti non fatti valere prima.

Quindi se fosse chiuso il termine allora potremmo dire che c'è una situazione da riparare e quindi dare al provvedimento un effetto retroattivo; ma i termini sono aperti ed allora si apre una fase nuova, secondo i requisiti di oggi, senza dare un riconoscimento. Dal 1948 ad oggi sono trascorsi dodici anni e ci potremmo trovare al cospetto di situazioni formatesi illegittimamente, con tutte le modificazioni successive, e andremmo a creare una complicazione di rapporti che non è dato prevedere.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'approvazione del disegno di legge Marchisio, a meno che esso non venga ampliato e dettagliato in modo da offrire i necessari chiarimenti, che il provvedimento così com'è formulato mi sembra non contenga.

MINIO. Mi pare che dalla relazione non emerga quello che i proponenti si propongono di ottenere. Non c'è dubbio che il

provvedimento si riferisca a coloro che avevano i requisiti per richiedere l'applicazione di certi vantaggi concessi dalla legge. Si tratta, infatti, di persone che avevano i requisiti voluti, che rientravano nel disposto della legge e alle quali invece non sarebbero stati concessi questi benefici sol perchè, nella presentazione, la pratica non è stata corredata dei documenti necessari per l'ammissione al beneficio stesso.

Sono d'accordo con il relatore che non è opportuno chiedere mai la restituzione di somme già versate; però mi sembra che si possa aderire alla proposta del senatore Trabucchi di vedere quali sono gli aventi diritto affinchè entro breve termine presentino di loro iniziativa i documenti per essere ammessi a fruire del beneficio e delle agevolazioni previste dal disegno di legge. Si potrebbe a tal uopo sentire in materia che cosa intende fare il Ministero delle finanze.

PARRI. Sentiamo la formula preparata dal Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il relatore e gli altri senatori intervenuti hanno in via di massima anticipato le osservazioni che il Governo avrebbe fatto circa questo problema, in relazione al quale si sono verificati inconvenienti gravi che si sono ripetuti o per deficienza di documentazione o perchè i notai non hanno saputo redigere l'atto nella forma dovuta.

Il Governo non è alieno dal venire incontro alla necessità di una sanatoria e tanto meno all'opportunità che questi inconvenienti siano eliminati, in quei limiti peraltro che in modo speciale il relatore e il senatore Trabucchi hanno fatto presente.

E appunto in base alle loro osservazioni — osservazioni che, ripeto, sarebbero state fatte dal Governo — la formula potrebbe essere la seguente:

« Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato luogo o diano luogo a supplemento d'imposta di registro non ancora percetto, possono

essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti qualora le parti interessate presentino, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata, oltre che dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dalla dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto ».

In questo modo si rimettono in termini gli stipulatori dell'atto per fare e documentare, secondo le norme di legge, quella domanda che consenta loro di beneficiare delle disposizioni di cui alla legge stessa. E naturalmente non si restituisce a coloro i quali si trovano già di fronte a una percezione già effettuata dalle casse dello Stato. Restituire già di per sé urta contro i principii generali ed urta altresì, come tutti sono d'accordo, contro l'attività onesta e conforme alla legge, che i funzionari hanno esercitato nelle mansioni che sono loro affidate.

Con questi limiti il Governo non è contrario, ed accetta in linea di massima il concetto esposto dai proponenti.

Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplementi di imposta di registro, non ancora percetta, possono essere regolarizzati con la domanda da presentare come già detto. Se l'imposta è stata invece percetta, la partita è chiusa. Questo io ho già fatto presente al presentatore Marchisio, facendogli prevedere che la Commissione finanze e tesoro non avrebbe ammesso la restituzione per ragioni di principio, ed il senatore Marchisio ha risposto che avrebbe accettato ugualmente.

In sostanza si tratta di una rimessa in termini, ma limitata a coloro che non hanno ancora definito la pratica.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)49^a SEDUTA (21 gennaio 1960)

MINIO. Vorrei chiedere se non si possa accettare anche il termine di un anno...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Forse non avremmo nemmeno toccato il termine, se non si fosse reso necessario per sollecitare la definizione delle pratiche.

OLIVA, *ff. relatore*. L'ipotesi concreta qual è? Che sia stato stipulato un atto con la richiesta espressa dell'applicazione della agevolazione, che non può essere chiesta ora; che questo atto dia luogo o che abbia dato luogo a supplementi d'imposta di registro. Ora il supplemento è, se non erro, a differenza del complemento, quello che si chiede a maggiore valutazione del bene.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, supplemento di tassa per l'Ufficio del registro si ha quando non ci sono i benefici.

OLIVA, *ff. relatore*. Allora siccome la registrazione è avvenuta entro i venti giorni dalla stipula, come può essere avvenuta ad aliquota fissa se non c'erano i documenti?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si vede che l'ispezione ha rilevato la irregolarità su iniziativa, su propulsione dell'Ispettorato che rivede tutte le tassazioni per richiedere poi il supplemento; viene poi inviata con cartolina la comunicazione con cui si avverte l'interessato che non ha diritto al beneficio.

OLIVA, *ff. relatore*. Allora vorrebbe dire che è avvenuta una registrazione a tassa fissa che è stata ritenuta irregolare.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se fosse stata irregolare l'avrebbe rilevato l'Ufficio del registro nelle normali verifiche ispettive.

OLIVA, *ff. relatore*. Può darsi che la nozione della terminologia esatta si sia sbiadita, ma a me pare che in questo caso non si tratti di supplemento, ma di complemento.

Complemento infatti, dovrebbe essere quello rimasto sospeso per disposizione di legge, e che rappresenta l'integrazione di tassa già riscossa. Se ci fu una tassazione provvisoria a tassa fissa e fu dato un termine per la produzione della documentazione, ritengo che ci possa essere anche l'ipotesi del complemento.

MINIO. Non si tratterebbe di un accertamento suppletivo di valore?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È escluso.

MINIO. Allora è solo la differenza dell'applicazione del beneficio. Nella proposta del Ministero delle finanze appare che coloro i quali fin dall'inizio non hanno chiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali, non sono più in grado di ottenerla: per cui si tratta solo di limitare il provvedimento nei casi in cui è stata fatta una concessione provvisoria; di ripresentare una documentazione sull'esistenza del diritto. A me sembra una norma molto limitativa...

TRABUCCHI. A proposito del provvedimento in esame, ritengo che il senatore Cemmi presenterà un altro disegno di legge che dovrebbe essere integrativo di quello al nostro esame e forse complementare in senso tecnico. In sostanza verrebbe stabilito che per gli atti di valore inferiore alle 200 mila lire si potrà sostituire il certificato dell'Ispettorato dipartimentale con un certificato del sindaco e questo per un motivo semplicissimo, che molti documenti non sono stati richiesti in quanto costano di più della tassa di registro. Il quattro per cento su 200 mila lire, naturalmente, costituisce una somma più alta della tassa stessa. Allora il senatore Cemmi proporrà che per queste piccolissime entità si possa sostituire con il certificato del sindaco quello dell'Ispettorato dipartimentale. Molto probabilmente si accetterà la proposta fondata su motivi logici.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiederei un breve rinvio per da-

re una formulazione al provvedimento che sia completamente corrispondente a tutte le norme vigenti.

P R E S I D E N T E. Ritengo che si possa accettare senz'altro la richiesta del rappresentante del Governo, e rinviare ad una prossima seduta l'approvazione del disegno di legge nella formulazione che il Sottosegretario Piola si ripromette di presentare.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie » (720).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare da quello 1959-60, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio finanziario ».

B R A C C E S I, *relatore.* Con la legge 6 marzo 1958, n. 183, si autorizzava l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad una maggiore spesa di 30 miliardi, ad

integrazione di quella di 50 miliardi già autorizzata con legge 18 aprile 1950, n. 245, da coprirsi, utilizzando il disavanzo di gestione, in sei anni, per cinque miliardi all'anno.

Con il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame si propone che l'utilizzazione degli avanzi finanziari venga autorizzata nella misura di 6 miliardi per ogni esercizio finanziario a decorrere dallo stesso esercizio 1959-60, anzichè di 5 miliardi, come disposto dalla suaccennata legge 6 marzo 1958, n. 183.

Il provvedimento avvantaggerebbe l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, evitando anche il considerevole gravame di interessi che detta Amministrazione dovrebbe corrispondere alle banche che hanno anticipato la somma.

Ritengo che questo disegno di legge sia accettabile, anche in considerazione del fatto che si tratta di una Amministrazione attiva.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'autorizzazione di questa spesa era stata concessa onde poter far fronte alla ricostruzione di edifici, impianti e macchinari distrutti o danneggiati dalla guerra, e per la realizzazione di altre numerose opere citate nella relazione che precede il disegno di legge.

I 30 miliardi, pertanto, sono già stati concessi; si era previsto che detta cifra fosse ammortizzata nella misura di 5 miliardi per ogni anno. Con il provvedimento ora sottoposto all'esame della Commissione si porrebbe di portare la cifra da 5 a 6 miliardi, con notevole vantaggio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che sarebbe così alleggerita dell'onere degli interessi che deve pagare agli Istituti bancari e nello stesso tempo si permetterebbe la realizzazione di alcune opere che presentano veramente carattere di urgenza.

P R E S I D E N T E. Nell'articolo unico del disegno di legge, di cui ho dato lettura, si fa riferimento all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 183; desidererei conoscere la formulazione di questo articolo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho presente la formulazione precisa dell'articolo; comunque esso autorizzava una spesa di 30 miliardi (ammortizzabile in 6 anni, per 5 miliardi all'anno), spesa concessa ad integrazione di altri 50 miliardi, destinati a provvedere alla realizzazione di determinate opere.

Si chiede ora che dal 1959-60, anzichè per 5 miliardi, come disposto dalla sopra citata legge, l'utilizzazione degli avanzi finanziari venga utilizzata nella misura di 6 miliardi all'anno e questo, ovviamente, soltanto per quegli esercizi nei quali si dovesse manifestare tale necessità.

M I N I O . Quindi, in parole povere, bisognerebbe coprire una maggiore spesa di un miliardo all'anno, e questo si renderebbe possibile mediante l'utilizzazione degli avanzi di gestione.

T R A B U C C H I . Per quanto mi concerne, non sollevo alcuna difficoltà nei confronti di questo disegno di legge in particolare; solo desidero rilevare che non sono d'accordo sulla idea di concepire le aziende autonome con una autonomia di questo genere. Per precisare questa mia perplessità, vorrei richiamarmi a quanto ieri diceva, molto giustamente, il senatore Fortunati, nei confronti degli enti locali.

L'attività statale non può essere concepita come suddivisa in organi ed enti isolati, operanti ciascuno per suo conto. Quando si fa il bilancio dello Stato ogni organo deve rispondere di quello che dà e di quello che ricava, e tutto va incluso nel bilancio dello Stato; lo Stato poi, secondo le sue finalità provvede lasciando certe autonomie e togliendone certe altre, in conseguenza della visione generale dei suoi programmi. Questo, ritengo, deve essere il concetto generale. Invece, noi ci troviamo di fronte a certe tendenze, per cui l'Azienda delle ferrovie tende ad agire per suo conto, l'Azienda autonoma dei monopoli mira anche ad agire un po' da sola, e lo stesso possiamo dire per le poste e telecomunicazioni e così via. Può essere anche, questa, una espressione di un giusto patriottismo aziendale che ci assicura, in un certo

senso, che ci sarà nei dirigenti un interesse particolare a far sì che l'azienda funzioni bene, e di questo dobbiamo tenerne conto; però dobbiamo fundamentalmente limitare queste tendenze centrifughe perchè altrimenti allo Stato non resterà che spendere il disavanzo. Infatti, ciascuna amministrazione considera proprio dovere consumare ciò che essa produce e ciò che essa ricava, restando così all'Amministrazione del tesoro di spendere quello che non ha!

Faccio presente, tuttavia, che le mie parole non vogliono riferirsi alla particolare questione di cui ci stiamo occupando, ma desideravo fare questa osservazione solo per affermare un principio di carattere generale. Troppo spesso, infatti, ci si sente dire dagli amministratori di queste aziende autonome che essi provvedono con mezzi propri e quindi possono permettersi certi lussi e certe impostazioni, che se possono corrispondere ai mezzi della singola azienda, non corrispondono però alla realtà dell'azienda comune, che è una azienda povera e che noi abbiamo il dovere di amministrare.

Questo, ripeto desideravo rilevare da un punto di vista generale, ma, fatta questa osservazione, do parere favorevole al disegno di legge in esame.

P A R R I . Desidererei osservare qualcosa circa il concetto ora espresso dal senatore Trabucchi, e chiedo scusa se con il mio intervento allungo la parentesi che è stata aperta. Quello che diceva ora il mio collega si potrà verificare se e quando si restringeranno le spese e si verificherà uno spostamento delle spese stesse, per quanto concerne l'Amministrazione normale dello Stato: allora potranno anche essere inquadrate le spese per le aziende statali e parastatali. Finché siamo, però, in questa situazione, nella situazione attuale, si dà gioco a queste tendenze centrifughe, e su questo sono d'accordo con il collega Trabucchi.

Bisogna avere una impostazione contabile, in Italia, della politica economica dello Stato!

Per quanto riguarda poi l'articolo unico di cui ci stiamo occupando, per ragioni di correttezza, quasi di pudicizia, direi, sarebbe opportuno sostituire le parole « che si veri-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª SEDUTA (21 gennaio 1960)

ficheranno » con le parole « che potranno verificarsi »; potrebbe sembrare, altrimenti, che noi già diamo per scontato che debba esserci disavanzo di gestione tutti gli anni.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel 1950 si è verificata per la Azienda autonoma dei monopoli di Stato la necessità di provvedere alla ricostituzione delle scorte, alla ricostruzione di edifici, impianti e macchinari distrutti o danneggiati dalla guerra, nonché alla nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione stessa. Pertanto, con una legge che porta la data del 18 aprile 1950, n. 245, l'Amministrazione dei monopoli è stata autorizzata ad una spesa di 50 miliardi, cifra che si è poi dimostrata insufficiente. Tale insufficienza è stata presa in esame nell'anno 1958, e con legge 6 marzo 1958, n. 183, è stata concessa l'autorizzazione ad una maggiore spesa di 30 miliardi. Preciso inoltre che sia nel 1950 che nel 1958 l'Amministrazione dei monopoli è stata autorizzata a ricorrere al credito bancario.

L'ammortamento dei 30 miliardi concessi, come spesa integrativa, nel 1958, era stato previsto in sei anni, per 5 miliardi all'anno.

Ora, di fronte a certe impellenti necessità, cui è fatto cenno nella relazione che precede il disegno di legge, richiamata anche in modo particolare dal relatore, senatore Braccisi, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che è fortunatamente attiva ed ogni anno ha avanzi di gestione (pur pagando tasse, imposte e così via), chiede che a cominciare dall'esercizio 1959-60 possa provvedere all'ammortamento dei 30 miliardi utilizzando gli avanzi di gestione nella misura di 6 miliardi all'anno, anziché 5.

Bisogna anche tenere presente che questi 6 miliardi costituiscono la cifra massima, come è precisato nell'articolo unico in esame; mi sembra, pertanto, che questo disegno di legge, che permette l'attuazione di una giusta richiesta da parte dell'Amministrazione dei monopoli, debba essere approvato.

Accetto, inoltre, l'emendamento del senatore Parri, tendente a sostituire, al quinto rigo dell'articolo unico, le parole « che si

verificheranno » con le parole « che potranno verificarsi ».

BOSCO. Sostituendo le parole « che potranno verificarsi » ritengo anche io che venga meglio chiarito il concetto per cui se tali avanzi di gestione non si dovessero invece verificare non vi sarebbe neppure questa maggiore spesa.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Praticamente, si tratta di una autorizzazione a spendere di più; prima la Azienda dei monopoli poteva spendere, per quanto concerne la questione in esame, 5 miliardi all'anno; ora, invece potrebbe spenderne 6. Ovviamente la cifra da ammortizzare è sempre di 30 miliardi, il che significa che anziché esaurirsi in sei anni si esaurirà in cinque anni, se in questo periodo si verificheranno sempre avanzi di gestioni che permetteranno questa maggiore spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Parri un emendamento tendente a sostituire, al quinto rigo dell'articolo unico, le parole « che si verificheranno » con le parole « che potranno verificarsi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635 » (852)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Anticipata esecuzione delle opere straordi-

narie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635 » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperto la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Come risulta dalla relazione sul disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, esso ha lo scopo di anticipare la esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635; dette opere concernono la viabilità ordinaria non statale, acquedotti, fognature, sistemazione di bacini montani, bonifiche, irrigazioni, trasformazioni fondiari, funivie eccetera.

Desidero rilevare come l'anticipata esecuzione delle opere in questione risponde ad una necessità veramente sentita; tutti sanno, infatti, come a volte il frazionamento degli stanziamenti incida sfavorevolmente sulla efficiente esecuzione delle opere pubbliche.

Non è raro, a questo proposito, il caso per cui una opera già iniziata debba essere sospesa a causa dell'esaurimento del previsto stanziamento di esercizio; la necessità in cui ci si trova, in tal caso, di procedere al completamento di questa opera solo a distanza di tempo comporta ovviamente un maggior onere a causa dei danni derivanti dalla interrotta esecuzione.

A questi inconvenienti si è voluto ovviare con l'anticipata esecuzione delle opere pubbliche programmate a carico degli stanziamenti disposti per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, con l'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, per i rispettivi importi di miliardi 30, 34, 34, 38, 38 e 38, nell'ammontare complessivo di 212 miliardi di lire.

Il Governo, per l'appunto, si è preoccupato di rendere possibile l'esecuzione accelerata di queste opere, la cui attesa è naturalmente molto viva nelle zone interessate e l'accelerazione dei lavori porterebbe ulteriori vantaggi all'economia generale del Paese.

La legge del 1957 già prevedeva che queste opere potessero essere date in concessione, per la loro esecuzione, alle provincie ed

ai comuni; ora il Governo propone che le opere siano date in concessione — oltre che alle provincie ed ai comuni — anche ad altri enti, purchè riconosciuti idonei. In base ad informazioni avute dal Ministero, posso dire che questi enti potrebbero essere, ad esempio, i Consorzi di bonifica e gli Enti di riforma.

Ho già detto che si pensa anche di anticipare l'esecuzione di queste opere di pubblico interesse e per rendere possibile tale anticipazione occorre una spesa di 80 miliardi di lire, cifra che si ritiene di poter reperire attraverso anticipi della Cassa depositi e prestiti, che è naturalmente d'accordo a versare un determinato interesse, nella misura prevista dal disegno di legge stesso, per gli Enti conferenti.

D'altra parte il Governo ritiene che il provvedimento in esame, oltre ad apportare una notevole utilità generale, sia considerevolmente vantaggioso nei confronti delle provincie e delle popolazioni interessate all'anticipazione dei lavori, le quali non dovranno sopportare il gravame derivante da ritardi e sospensioni nell'esecuzione delle opere stesse.

Le provincie ed i comuni, come ho detto, già per una disposizione di legge precedente potevano avere la concessione di questi lavori; ora, per quanto riguarda i comuni era da vedere quali fossero quelli attrezzati allo scopo e quali invece non lo fossero, mentre per le provincie tale distinzione non era necessaria, anzi non era assolutamente da farsi.

Importante è, ora, se si ricorre anche ad altri enti, appurare se questi enti siano tali da poter dare pieno affidamento circa le loro attrezzature e quindi siano idonei allo scopo che si vuole perseguire.

Ritengo che per quanto concerne l'impostazione generale della questione non vi sia altro da aggiungere.

Ricordo ancora una volta che il fine che si propone il disegno di legge è di evidente utilità; e per questo lo raccomando all'approvazione della Commissione.

B O S C O . Sono pienamente favorevole all'accoglimento del disegno di legge in esa-

me, anche per sottolineare la solidarietà dei senatori eletti nell'Italia meridionale nella approvazione di provvedimenti riguardanti le zone depresse dell'Italia centro-settentrionale.

Desidererei però avere dal relatore e dal rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in ordine alla copertura dell'onere previsto.

Infatti, stiamo qui introducendo il sistema di finanziare una spesa con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti. Ad essa si è ricorso altre volte, ma per piccole somme; ora invece si tratta di sottrarre alla Cassa depositi e prestiti decine di miliardi, senza pensare che ha altri numerosi oneri.

Vorrei qui richiamare l'attenzione della Commissione sulle osservazioni fatte a proposito di altre priorità accordate dalla legge; a forza di dare anticipazioni la Cassa arriverà a concedere tutte le sue disponibilità e rimarrà senza mezzi!

Per il finanziamento di queste opere, si legge all'articolo 3 che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro una somma di 80 miliardi di lire, così ripartita: nell'esercizio finanziario 1959-60 lire 20 miliardi, nell'esercizio finanziario 1960-61 lire 46 miliardi e nell'esercizio finanziario 1961-62 lire 14 miliardi.

Ora, il problema cui ci troviamo di fronte e che ci dobbiamo proporre è questo: la Cassa depositi e prestiti ha questo denaro?

È un problema di carattere generale, derivante dal fatto che con il prestito pubblico si è già rastrellato abbastanza. E il collega Trabucchi mi dice ora che la Cassa depositi e prestiti ha prestato allo Stato 1.212 miliardi di lire; se ora ne presta altri 80, che cosa le resta?

Certo è che noi, con la nostra esperienza pratica sappiamo che la Cassa depositi e prestiti concede mutui con estrema difficoltà, e l'abbiamo anche rilevato in occasione dei mutui concessi a pareggio dei bilanci, dove anche nell'ipotesi in cui il comune abbia la possibilità di poter dare garanzie sulle sue imposte, la Cassa ha dimostrato notevole difficoltà a concedere questi mutui. Ciò significa che la sua situazione non è poi così florida

come potrebbe apparire dal disegno di legge sottoposto al nostro esame, per il quale sembrerebbe che la Cassa depositi e prestiti possa disporre senza difficoltà di altri 80 miliardi di lire.

Vorrei, pertanto, qualche assicurazione in proposito, perchè il fatto che la Cassa fino al novembre 1959 abbia già anticipato una somma di 1.212 miliardi significa, per l'appunto, che si è verificato in notevole misura quel fenomeno di congelamento cui accennavo.

Naturalmente, ottenuti questi chiarimenti dal rappresentante del Tesoro, voterò favorevolmente al disegno di legge in discussione.

P A R R I . Oltre ai chiarimenti chiesti dal senatore Bosco al rappresentante del Governo, altri desidererei averne io.

Vorrei chiedere, intanto, quale possibilità reale vi sia, di anticipazioni, da parte degli enti elencati all'articolo 4, i quali dovrebbero sovvenire alle possibili mancanze di disponibilità da parte della Cassa depositi e prestiti.

Rilevo, poi, che trovo anche interessante la mobilitazione delle riserve dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e vorrei che questo fosse il principio di una mobilitazione di riserve male impiegate (dal punto di vista della possibilità di reddito), che a mio parere dovrebbero essere più intensamente utilizzate proprio per una politica di sviluppo, per investimenti a lunga scadenza, cosa che mi sembra non sia fatta sufficientemente e che richiederebbe modificazioni statutarie urgenti.

Oltre queste spiegazioni, che può dare il Ministero del tesoro, ve ne sono altre che bisognerebbe invece chiedere al Ministero dei lavori pubblici.

Il relatore ha accennato a due categorie di questi enti, e precisamente i Consorzi di bonifica e gli Enti di riforma, ma ve ne sono degli altri. Ora, quale è l'esperienza del Ministero dei lavori pubblici che l'induce a ricorrere in misura più larga a questi enti delegati? Che cosa si ripromette questo Ministero da tale politica di delega, sulla base dei requisiti piuttosto preoccupanti che il Ministero dei lavori pubblici sta accumulando?

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª SEDUTA (21 gennaio 1960)

E con questo chiedo una spiegazione che mi sembra dovrebbe dare il Ministero dei lavori pubblici.

Comunque, sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che come spirito mi sembra risponda ad una effettiva utilità, ed in considerazione anche del carattere di relativa urgenza che esso presenta non rivolgo al Presidente una domanda formale di rinviare la discussione ad altra seduta a cui possa partecipare un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici. Mi rimetto, quindi al giudizio del Presidente e dei rappresentanti del Governo sulla opportunità o meno di approfondire ulteriormente la questione; ci accontenteremo, eventualmente, delle spiegazioni che potrà darci il rappresentante del Tesoro.

P R E S I D E N T E . In seguito agli interventi ed alle osservazioni che sono state fatte finora, mi sembra di poter ritenere che sulla utilità ed opportunità di questo provvedimento vi sia un consenso generale da parte dei Commissari. Faccio poi presente che noi tutti siamo portati a vedere uno dei lati più penosi, per non dire negativi, determinati dalla Cassa depositi e prestiti a questo riguardo; anche attualmente, quando viene ammessa un'opera pubblica, in due lotti, viene generalmente sussidiato solo il primo. I comuni, ad esempio, fanno una prima parte dei lavori, fognature, acquedotto eccetera, poi presentano domanda di finanziamento, sussidio, contributo per il secondo lotto; tale finanziamento ritarda sempre almeno di un anno.

C E N I N I , relatore. Nel nostro caso si tratta di opere che vengono coperte interamente a carico dello Stato.

P A R R I . Ma il ritardo della Cassa depositi e prestiti è sempre lo stesso!

P R E S I D E N T E . E così ci si trova di fronte all'inconveniente per cui, quando si finanzia un secondo lotto con ritardo di sei mesi o di un anno, le opere eseguite vanno deteriorandosi, con grave danno del comune, che dovrà provvedere a supplementi di spesa.

Mi sembra però che a questo inconveniente si potrebbe ovviare mediante un sollecito avvertimento agli organi della Cassa depositi e prestiti affinché non si verifichi questa deprecabile situazione.

Inoltre, devo dire che sono anche io un poco impensierito dall'osservazione del senatore Parri e forse bisognerebbe trovare una formula particolare per quanto riguarda il finanziamento di questi istituti nei confronti della Cassa depositi e prestiti. Nel disegno di legge è previsto che anticipazioni potranno essere richieste dalla Cassa depositi e prestiti a determinati enti e istituti, anche in deroga ai singoli statuti degli enti ed istituti stessi, ma la formulazione non è forse del tutto convincente quando si pensa, ad esempio, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che sta lottando con il Governo per ottenere non ricordo bene se 120, 130 o 140 miliardi.

T R A B U C C H I . Saranno forse anche 200 miliardi!

P R E S I D E N T E . Quindi, non so se l'Istituto nazionale per la previdenza sociale sarà in grado di fare anticipazioni; vi è poi l'Istituto nazionale delle assicurazioni, del quale non conosco la situazione, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, che credo non abbia fondi propri o grandi riserve, perchè emette continuamente obbligazioni, e vi sono anche le Casse di risparmio ed altri eventuali Enti. Se ci sarà questa possibilità da parte di tali Istituti, tanto meglio; ma ricordiamoci che è la prima volta che la Cassa depositi e prestiti (normalmente finanziata con depositi postali) ricorre per finanziamento ad istituti privati, ad istituti commerciali comuni.

Non so se questa sarà una cosa facile.

Sono stati presi contatti con questi enti e istituti?

D E G I O V I N E , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono stati presi contatti, ed è proprio questo che desideravo precisare.

P R E S I D E N T E . Allora, se gli istituti sono disposti e sono in grado di ri-

spondere alle domande della Cassa depositi e prestiti, questo toglie ogni preoccupazione.

T R A B U C C H I. Desidero dire subito che sono favorevolissimo all'accoglimento di questo disegno di legge, ma avrei anche io alcune domande da rivolgere al Sottosegretario De Giovine.

Desidererei innanzi tutto sapere perchè per le domande rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici gli enti interessati dovranno rivolgere domanda al Ministero nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mentre per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato dei ministri si riserva di fissare il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti agli Organi locali. Perchè vi è questa differenza fondamentale?

E passo ora ad una seconda domanda, che si inserisce un po' nel discorso che prima faceva il nostro Presidente. Si dice nel disegno di legge che la Cassa depositi e prestiti domanderà anticipazioni a determinati istituti ed enti, che daranno il denaro ad un tasso che non dovrà superare la misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 unità, e che poi la Cassa depositi e prestiti farà pagare al Tesoro. Per quale motivo si è creato tutto questo meccanismo del passaggio attraverso la Cassa depositi e prestiti per andare a chiedere i soldi a quegli enti? Se si aveva l'intenzione di ricorrere alla sottoscrizione pubblica, perchè non si è pensato che anche questi 20 miliardi (previsti per il 1959-60), forse potevano essere coperti con il prestito pubblico? Ed anche per i due esercizi successivi, rispettivamente i 46 ed i 14 miliardi non rappresentano poi una cifra così cospicua da essere irreperibile in questa maniera!

Si sarebbe così evitato questo giro che potrebbe far sorgere due impressioni, che certamente non sono fondate. La prima impressione è che questi enti si fidino della Cassa depositi e prestiti e non dello Stato, mentre in sostanza la Cassa non è che la figlia, la mano destra, per così dire, dello Stato. In secondo luogo si potrebbe avere l'impressione che la Cassa depositi e prestiti sia così al-

lasciutto da non poter dare neppure 20 miliardi al tesoro dello Stato, oppure che lo Stato abbia già assorbito dalla Cassa depositi e prestiti troppi denari, come dice il senatore Bosco, per cui la Cassa debba semplicemente funzionare da canale, apportando degli altri enti allo Stato.

Ovviamente, allora, vi devono essere degli argomenti sottostanti, che noi non conosciamo, ma che rendono opportuno questo procedimento che, se tale motivo nascosto non vi fosse, potrebbe sembrare inutile e dispendioso.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anzitutto, la ragione fondamentale della necessità del disegno di legge presentato dal Governo, e che è apparsa anche dalle parole dei senatori Cenini e Bosco, è quella di evitare il frazionamento dei lavori.

Si tratta di lavori specialissimi, soprattutto lavori di bonifica, lavori stradali eccetera, e nella pratica si osserva che quando si verificano sospensioni, quando passa un anno per ottenere un altro finanziamento o quando anche vi sono cambiamenti di appalto perchè le ditte si stancano, i lavori sono rovinati.

Ora, vi è la assoluta necessità che questi lavori specialissimi, di irrigazione, di bonifica, abbiano una continuità ed un finanziamento garantito e tempestivo, come del resto avviene con le istituzioni delle Casse speciali, ad esempio la Cassa del Mezzogiorno.

Si è pensato, pertanto, di realizzare nel minor tempo possibile tutto il denaro necessario, il che comporta una economia notevole sulla spesa, perchè una cosa è avere subito la disponibilità del denaro per la concessione degli appalti, ed altra cosa è avere un frazionamento; nel primo caso si troveranno sempre ditte disposte a chiedere prezzi minori. Per questo si è voluto ricorrere al credito, e precisamente al credito degli specialisti; è sembrato poi che la forma più semplice fosse quella del passaggio attraverso quella che in definitiva è la banca dello Stato: la Cassa depositi e prestiti.

Vi sono, quindi, due possibilità: che la Cassa abbia disponibilità e dia anticipi, op-

pure che non abbia disponibilità, nel qual caso si procura il denaro. È sembrato che la più facile opera di realizzo potesse passare attraverso la Cassa depositi e prestiti e sono stati presi tutti gli opportuni accordi con i vari enti e istituti interessati. Infatti la stessa Cassa ha dovuto prendere contatti con questi istituti ed occuparsi della forma da seguire, altrimenti non avrebbe neppure potuto acconsentire alla presentazione di questo disegno di legge.

B O S C O . Come ha potuto prevedere questo?

Oggi noi siamo già ad esercizio finanziario avanzato, quindi ritengo che il rappresentante del Ministero del tesoro potrebbe già dirci se questo denaro la Cassa se lo procura, ad esempio, attraverso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, citato nell'articolo 4 tra gli altri Enti, che ha dato già 67 miliardi allo Stato.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche attraverso quell'Istituto.

B O S C O . Ed immagino anche che il Tesoro avrà fatto un piano per questo denaro che in parte affluirà da tali enti e in parte sarà dato dalla Cassa depositi e prestiti.

In particolare, che cosa dà la Cassa, dei suoi fondi?

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Questo la Cassa non lo sa e non lo può quindi dire, perchè il denaro è in continuo movimento; così, se essa ha disponibilità fa anticipazioni, in attesa che vengano a lei altri fondi attraverso anticipazioni fatte da altri istituti.

Per quanto concerne poi l'osservazione del senatore Parri, per cui tutte le disponibilità della Cassa di previdenza, ad esempio, vanno investite, devo dire che questo è un investimento che la Cassa può fare già, perchè non ha bisogno di investire tutti i 200 miliardi circa di crediti che gravitano verso lo Stato, ma può investire a mano a mano tutte le

somme disponibili, che ammontano anche a molti miliardi.

Per quanto riguarda gli interessi da corrisponderci, si è già accennato che gli enti non potranno percepire un interesse superiore alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 unità; per la Cassa depositi e prestiti si tratta quindi di una buona operazione, in quanto essa cede le anticipazioni con un interesse del 5,80 per cento.

La differenza verrà coperta grazie all'economia che si prevede di realizzare anticipando l'esecuzione dei lavori.

Il motivo per cui si è reso necessario l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il Ministero non ha potuto agire direttamente è che la Cassa riassorbe gradualmente le somme stanziare fino al 1965 nei bilanci ordinari per l'esecuzione di queste opere, tanto per il Ministero dell'agricoltura che per quello dei lavori pubblici.

Un'altra osservazione faceva il senatore Trabucchi per quanto concerne la differenza di trattamento nei confronti delle opere di competenza dei due Ministeri che ho ora citato.

La differenza nasce dal fatto che mentre il Ministero dei lavori pubblici ha notevole facilità di esecuzione in quanto per i lavori di sua competenza vi è un'unica approvazione, un unico ente, lo stesso Ministero che opera attraverso i suoi organi, invece per il Ministero dell'agricoltura vi è una prassi molto più lunga ed i lavori di bonifica devono passare attraverso una serie di approvazioni, di organi diversi, per cui il procedimento è molto più lungo ed anche in questo caso è opportuno che si conservi lo stesso procedimento previsto nel disegno di legge.

Gli enti, infine, di cui si parla all'articolo 4, sono enti molto più specializzati, per opere di irrigazione, bonifica, eccetera, che non i comuni o le provincie; molti si trovano nella Italia settentrionale e per essi non si devono fare le osservazioni che potrebbero invece valere per i nostri consorzi ed enti di riforma. Si tratta, quindi, di enti accuratamente attrezzati e che da molti anni fanno bene il loro lavoro e con grande competenza.

C E N I N I , *relatore*. Desidero aggiungere a quanto ho detto poc'anzi che per le opere da dare in concessione si intende mantenere la priorità dei comuni e delle provincie; cioè subentrano gli enti che hanno già riconosciuta la competenza ove le provincie e i comuni non intendano fare la domanda per eseguire in concessione le opere.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È evidente. D'altra parte, bisogna tener presente che i piccoli comuni non sono assolutamente attrezzati per eseguire alcune opere.

C E N I N I , *relatore*. Aggiungo inoltre che la nostra giustificata preoccupazione circa la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti di concedere mutui alle provincie e ai comuni, in questo caso non deve sussistere, in quanto lo Stato si è sostituito a questi enti per l'esecuzione di opere che sono di competenza degli enti medesimi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse.

I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in concessione le opere incluse nei programmi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle provincie, ai comuni e — ove i predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui al successivo articolo 2 — agli Enti che hanno già riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia.

(È approvato).

Art. 2.

Gli Enti interessati dovranno, per ciascuna delle opere programmate, rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e che essi intendano eseguire in concessione, rivolgere domanda allo stesso Ministero nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato dei Ministri fisserà il termine entro il quale gli Enti concessionari dovranno presentare i relativi progetti ai competenti Organi locali.

Gli Enti concessionari, a pena di decadenza, dovranno completare le opere di cui intraprendono la costruzione entro il termine che sarà di volta in volta fissato dal Ministero concedente.

Le opere di cui all'articolo precedente saranno eseguite sotto la vigilanza degli Uffici periferici competenti per territorio, dopo avvenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei dipendenti organi decentrati secondo le norme vigenti.

I progetti esecutivi saranno compilati a cura degli Enti concessionari ai quali verrà corrisposto, per spese generali di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, una aliquota da determinarsi dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Le opere eseguite saranno collaudate a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto disposto al precedente articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro una somma complessiva non superiore a lire 80 miliardi così ripartita: fino a lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1959-60, fi-

no a lire 46 miliardi nell'esercizio 1960-61 e fino a lire 14 miliardi nell'esercizio 1961-62.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui al precedente comma, in base a determinazioni del Ministero del tesoro, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, con decreti del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziare in speciali capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi nei singoli esercizi finanziari in applicazione dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

(È approvato).

Art. 4.

Per far fronte alle occorrenze di cui all'articolo precedente la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche di anticipazioni da richiedere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, al Consorzio di credito per le opere pubbliche, alle Casse di risparmio ed agli altri Enti ed Istituti di credito da designarsi dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti degli Enti ed Istituti medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli Enti conferenti le relative convenzioni nelle quali sarà disciplinata, tra l'altro, la misura degli interessi e delle spese accessorie da corrispondere agli Enti stessi.

(È approvato).

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti sarà rimborsata delle somministrazioni effettuate, compresi gli interessi, mediante l'utilizzo — a decorrere dall'esercizio 1962-63 e fino a tutto l'esercizio 1964-65 — degli stanziamenti da iscriverne nei rispettivi stati di

previsione della spesa dei Ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Correlativamente la Cassa depositi e prestiti provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, ad effettuare i rimborsi agli Enti conferenti, secondo le modalità che saranno previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

L'incidenza percentuale degli oneri per la corresponsione dei compensi per interessi e spese accessorie da accreditarsi agli Enti che avranno anticipato fondi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del precedente articolo 4, non potrà superare la misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 unità.

Sulle somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, non provenienti dalle anticipazioni degli Enti ed Istituti di cui al precedente articolo 4, sarà accreditato alla Cassa stessa l'interesse del 5,80 per cento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore del Governo giapponese, un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia giapponese e concessione di agevolazioni fiscali » (889).

PRESIDENTE. Il disegno di legge: « Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore del Governo giapponese, una area demaniale sita a valle Giulia in Roma da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia giapponese e concessione di agevolazioni fiscali » non ri-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)49^a SEDUTA (21 gennaio 1960)

sulta all'ordine del giorno della seduta odierna. Tuttavia ci è pervenuta, da parte della Presidenza del Consiglio, sollecitazione perchè venisse approvato con urgenza. Proporrei, pertanto, se non ci sono obiezioni da parte dei colleghi, di discutere subito il provvedimento.

P A R R I . Se il Governo ritiene di avere motivi di urgenza per l'approvazione del disegno di legge, per quello che mi riguarda non sollevo alcuna obiezione perchè venga discusso subito ed esprimo il parere che non ve ne siano neppure da parte dei colleghi dei gruppi politici di opposizione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

C O N T I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato predisposto a seguito dell'Accordo culturale intervenuto tra il Governo italiano e quello giapponese, con relativo scambio di Note in data 31 luglio 1954 approvato con legge 2 novembre 1955, n. 1775.

Avendo il Governo giapponese proposto di ricostruire l'edificio, sede dell'Istituto culturale italiano a Tokio, distrutto in seguito al bombardamento subito da quella città nella notte tra il 9 e il 10 marzo 1945, il Governo italiano è venuto nella determinazione di cedere al Governo giapponese un appezzamento di terreno sito in località Valle Giulia prospiciente la via Gramsci, di metri quadrati 2.930 circa, per la costruzione di una Accademia giapponese a Roma, creando delle facilitazioni di particolare favore non soltanto per quel che riguarda la cessione del terreno, che viene effettuata a titolo gratuito, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del disegno di legge, ma anche in relazione all'atto da stipularsi, predisponendone, all'articolo 2, l'esenzione da qualsiasi imposta, tassa e spesa.

Con l'articolo 3, inoltre, è prevista l'esenzione da qualsiasi tassa, contributo o imposta, per l'immobile da costruire; l'esenzione dall'imposta di consumo per materiali e mobili destinati all'arredamento dell'edificio, non-

chè l'esenzione da tasse doganali per eventuali materiali, mobili ed oggetti vari da importare.

Con l'articolo 4, infine, si precisa che le esenzioni previste saranno concesse a condizione di reciprocità a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Giappone.

Concludo la mia breve esposizione chiedendo per il disegno di legge l'approvazione della Commissione.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io richiamo, come ha già fatto il relatore, l'attenzione della Commissione sulla disposizione dell'articolo 4 del disegno di legge, che stabilisce: « Le esenzioni di cui all'articolo 3 verranno concesse a condizione di reciprocità a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Giappone ». Ritengo che questa condizione espressamente formulata nel disegno di legge, debba tranquillizzare nel modo più assoluto la Commissione.

Vi sono peraltro ragioni di urgenza di natura politica che suggeriscono l'opportunità di approvare con sollecitudine il disegno di legge. Io pertanto mi unisco al relatore nel chiedere agli onorevoli senatori il loro consenso al provvedimento.

P A R R I . Non ho eccezioni da sollevare per l'approvazione del disegno di legge. Lo dichiaro anche a nome degli altri colleghi di minoranza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo giapponese, l'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma della superficie di metri quadrati

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª SEDUTA (21 gennaio 1960)

2.930 circa e prospiciente la Via Gramsci, sulla quale il Governo giapponese costruirà, in conformità alle prescrizioni del Piano regolatore, un immobile da destinare a sede dell'Accademia del Giappone.

(È approvato).

Art. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verrà approvato con decreto interministeriale e sarà esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.

(È approvato).

Art. 3.

L'immobile che verrà costruito sull'area di cui all'articolo 1 della presente legge sarà esente da imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura, compresi i tributi a favore della provincia, del comune di Roma e di altri Enti.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi nella costruzione e nelle riparazioni dell'immobile, non-

chè i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Accademia.

I materiali, mobili, libri ed altri oggetti eventualmente da importare per la costruzione, l'arredamento e la gestione dell'Accademia non saranno soggetti ai diritti di confine nè ad eventuali restrizioni alle importazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Le esenzioni di cui all'articolo 3 verranno concesse a condizione di reciprocità a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Giappone.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARJO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari